



COMUNE DI MALETTO

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. : 00 445 110877

Tel. (095)7720600

Telefax (095)7720641

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL TRATTAMENTO
DELLE
INFORMAZIONI**

(Art. 22, commi 3 e 3 bis, legge n. 675/96 e D.Lgs n. 135/99)

**APPROVATO CON DELLIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.93 DEL
29/12/1999**

ART.1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o

giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività Istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96;

- b. per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata ed individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.lgs n. 135/99;
- c. per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d. per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e. per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.lgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività Istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

ART.2

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del comune di Maletto, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n. 675/96, nonché di quelle del D.lgs n.135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

ART.3

(Titolarietà del trattamento)

1. La titolarità delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, appartiene al Comune.
2. Il Comune si avvale di soggetti appartenenti, di norma, alla struttura burocratica presente nel proprio ordinamento.
3. Il Comune stesso può eccezionalmente e motivatamente avvalersi di soggetti esterni mediante procedure di ricerca improntate a criteri di selezione e di trasparenza.

ART.4

(Responsabile del trattamento)

1. I responsabili dei servizi ai quali sono attribuite le competenze gestionali, ai sensi dell'art.51, comma 3°, della legge n.142/90, sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali di competenza del rispettivo servizio.
2. Il provvedimento di nomina è di competenza del Sindaco.
3. Ai medesimi compete, in particolare, di:
 - a. rispettare le misure di sicurezza indicate con separato documento e predisposte dall'Amministrazione comunale;
 - b. individuare gli incaricati, dando loro istruzioni scritte;
 - c. interagire con il Garante, in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;

d. informare prontamente il Sindaco di ogni questione rilevante ai fini di legge.

ART.5

(Incaricati del trattamento)

1. L'elaborazione dei dati personali ai quali ha accesso compete all'incaricato del trattamento.
2. La nomina di uno o più incaricati è disposta con provvedimento del responsabile del servizio fra i dipendenti assegnati al servizio stesso secondo le previsioni della vigente organizzazione degli uffici e servizi.
3. La nomina è disposta con stretto riferimento alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali gli incaricati del trattamento hanno accesso nell'espletamento delle relative funzioni d'istituto.
4. Ai medesimi incaricati compete, in ottemperanza alla legge n.675/1996 e successive modifiche, che regola il trattamento dei dati personali, laddove costituisce trattamento secondo le declaratorie di legge:
 - a. il trattamento in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. la raccolta e la registrazione per gli scopi inerenti l'attività svolta da ciascuno;
 - c. la verifica in ordine alla loro pertinenza, completezza e non eccedenza delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile;
 - d. la conservazione, rispettando le misure di sicurezza predisposte al riguardo:
5. In ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza.
6. Nel caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, l'incaricato verifica che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche se dipendenti, di accedere a dati personali per i quali è in corso un qualsiasi tipo di trattamento, sia esso cartaceo che automatizzato.
7. Nessun dato è comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva specifica autorizzazione del responsabile.

ART.6

(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.lgs n. 135/99 da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/96.

ART.7

(Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.lgs n. 135/99)

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.lgs n. 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3 bis, della legge n. 675/96, l'Amministrazione:
 - a. Verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili, in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
 - b. Verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal su indicato decreto legislativo;
 - c. Individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art. 6.

ART.8

(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione, la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione, di cui al comma precedente, è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziali, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.lgs n. 135/99 e per le operazioni su di esso eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di una attività istituzionale, sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

ART.9

(Disposizioni organizzative, attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.lgs n. 135/99)

1. La giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n. 127197, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.lgs n. 135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n. 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per
 - a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
 - b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
 - c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

ART.10

(Verifiche e controlli)

1. I responsabili dei servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile del trattamento.
2. I responsabili dei servizi presentano semestralmente alla giunta rapporti specifici, riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.lgs n. 135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art. 6, comma 1.
3. La giunta presenta annualmente al consiglio comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n. 675196, del D.lgs n. 135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'Amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART.11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art. 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

ART.12

(Entrata in Vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro dal parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.
2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

I N D I C E

ART.1	1
(Definizioni)	1
ART.2	2
(Oggetto e Finalità)	2
ART.3	2
(Titolarietà del trattamento)	2
ART.4	2
(Responsabile del trattamento)	2
ART.5	3
(Incaricati del trattamento)	3
ART.6	3
(Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico)	3
ART.7	4
(Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del D.lgs n. 135/99)	4
ART.8	4
(Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante)	4
ART.9	5
(Disposizioni organizzative, attuative correlate all'art. 5, comma 5 del D.lgs n. 135/99)	5
ART.10	5
(Verifiche e controlli)	5
ART.11	5
(Disposizioni finali e transitorie)	5
ART.12	5
(Entrata in Vigore)	5